

**Pubblicato il 01/12/2020**

**Sent. n. 879/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2020, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Statari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto a Genova, viale Sauli, n. 5/18, presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Solinas;

contro

Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Castagnola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sori, via O. Mangini, n. 28/D1;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. [omissis] avente ad oggetto "VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA - ORDINANZA ART.31 DEL DPR 380/2001 - PROG. [omissis]" e contestuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché di ogni atto del procedimento connesso e/o presupposto, nessuno escluso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ventimiglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 il dott. Alessandro Enrico Basilico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

1. La ricorrente impugna, previa sospensione dell'esecutività, l'ordinanza con cui il Comune di Ventimiglia le ha intimato di demolire un capanno in legno (delle dimensioni di 4 x 5 x 2,5 mt.) appoggiato sul terreno e una seconda struttura in legno scoperta, adiacente alla prima (delle dimensioni di 4 x 4 mt.).

2. Con ordinanza n. [omissis] è stata accolta l'istanza cautelare.

3. Si è in seguito costituito il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. All'udienza del 28.10.2020, viste le note presentate dalle parti ai sensi del dl. n. 28 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

### **DIRITTO**

5. Con il primo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell'art. 31, co. 4, del DPR n. 380 del 2001; eccesso di potere per carenza di motivazione.

La ricorrente riferisce di aver costruito il capanno e la struttura scoperta nel 2017, per depositarvi i mobili in attesa di completare i lavori di ristrutturazione relativi alla casa principale – i quali hanno subito uno stallone a seguito dell'insorgere di una controversia con l'impresa appaltatrice – e sostiene che le due strutture non possano rappresentare una “nuova costruzione” in quanto non sono ancorate al suolo, sono prive di allacci alle utenze e sono destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee.

6. Il motivo è fondato.

7. L'art. 3, co. 1, lett. e), del DPR n. 380 del 2001 ricomprende tra gli interventi di “nuova costruzione” la realizzazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, che siano utilizzati, tra l'altro, come depositi o magazzini, «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».

La giurisprudenza ne ha dedotto che sono soggetti a titolo edilizio «tutti i manufatti che, pur semplicemente aderenti al suolo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale» (TAR Campania, Napoli, sent. n. 948 del 2020).

8. Dagli atti di causa emergono elementi sufficienti a suffragare la tesi della ricorrente secondo cui i due volumi contestati sono «diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee»; infatti, da un lato, sono agevolmente rimovibili e vengono utilizzati come deposito di mobili (come risulta anche dalle foto scattate nel corso dei sopralluoghi); dall'altro, i lavori di ristrutturazione dell'immobile principale sono stati assentiti e non risultano ancora finiti, non essendo stata inviata alcuna comunicazione in merito; è quindi credibile che i due depositi siano effettivamente utilizzati per soddisfare l'esigenza “meramente temporanea” di contenere i mobili della ricorrente nelle more della ristrutturazione dell'abitazione principale e che gli stessi verranno rimossi una volta che questa si sia conclusa.

D'altro canto, si tratta di due volumi di dimensioni limitate e privi di un'autonoma destinazione rispetto all'immobile principale nonché di un proprio valore di mercato, che dunque non comportano un'alterazione del territorio che possa dirsi «stabile, non irrilevante e non meramente occasionale».

9. L'accoglimento della prima censura, con cui sono denunciati vizi sostanziali del provvedimento, consente di ritenere assorbito il secondo motivo, con cui si contesta, sul piano procedimentale, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

10. La soccombenza del Comune ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, che sono equitativamente liquidate in dispositivo.

### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; condanna il Comune a pagare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF

Angelo Vitali, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alessandro Enrico Basilico

IL PRESIDENTE

Paolo Peruggia

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.